



Consulta Giovanile Statuto e Regolamento

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27/2010

STATUTO

ART. 1

Principi Generali

La Consulta Giovanile è un’istituzione democratica autonoma senza fini di lucro, aperta a tutti i giovani che mostrano interesse e partecipazione alla vita sociale, politica, associativa ed amministrativa monteprandonese.

In una fase estremamente dinamica e vivace della realtà giovanile, caratterizzata da problematiche complesse ed eterogenee, l’Amministrazione Comunale ritiene fondamentale istituzionalizzare un luogo di confronto, in cui raccogliere sollecitazioni e proposte su tutto ciò che riguarda la condizione giovanile, da porre all’attenzione del Consiglio Comunale affinché siano create le condizioni per realizzare gli opportuni approfondimenti e le conseguenti valutazioni operative.

ART. 2

Istituzione

E’ istituita dal Comune di Monteprandonone, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 16.06.2010 la CONSULTA GIOVANILE COMUNALE per promuovere, favorire e sostenere la partecipazione attiva dei giovani alle attività e alle decisioni a livello Comunale, per costruire una realtà più democratica e culturalmente più rispettosa dei giovani che tenga conto della diversità delle loro esigenze, delle loro condizioni e delle loro aspirazioni.

ART. 3

Finalità e modalità d’azione

La Consulta Giovanile è un organismo consultivo che interagisce con l’Amministrazione Comunale ed esprime pareri sugli argomenti inerenti le politiche giovanili. La Consulta può di propria iniziativa formulare proposte da sottoporre al Consiglio Comunale.

La Consulta è strumento di conoscenza della realtà dei giovani e come tale:

- promuove progetti e iniziative inerenti i giovani;
- promuove dibattiti, ricerche ed incontri;
- attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
- favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
- può raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, formazione, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, servizio di leva, ambiente, vacanze e turismo);
- raccoglie informazioni nei predetti campi direttamente, con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative comunali;
- promuove rapporti con le Consulte presenti nel territorio provinciale, regionale, nazionale.

ART. 4

Organi

Sono organi della Consulta Giovanile Comunale:

- l’Assemblea, quale organo centrale di elaborazione ed indirizzo;
- l’Ufficio di presidenza, composto dal Presidente, Vice Presidente, il Segretario e da 8 membri eletti dall’Assemblea;
- Eventuali Commissioni di lavoro.

ART. 5 **L'Assemblea**

L'Assemblea è composta da tutti coloro che ne faranno richiesta purché abbiano un'età compresa fra i 16 e 29 anni.

Ogni Associazione giovanile presente nel territorio che voglia aderire alla Consulta deve delegare per iscritto un rappresentante effettivo ed uno supplente avente l'età sopra indicata. La delega deve essere indirizzata all'Ufficio di Presidenza. L'Associazione giovanile, qualora voglia, può in ogni momento sostituire il proprio rappresentante purché informi la Consulta nei modi di cui sopra.

Fatto salvo quanto indicato nell'ultimo capoverso del presente articolo, all'Assemblea compete:

- l'elezione del Presidente, del Vice Presidente, nonché dei membri dell'Ufficio di Presidenza;
- l'approvazione della relazione preventiva e consuntiva dell'attività dell'anno di riferimento predisposte dal Presidente;
- la formulazione di proposte di iniziative da inserire nella relazione preventiva.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria su proposta del Sindaco, dal delegato alle Consulte, dal delegato alle politiche giovanili, da almeno 1/3 dell'Assemblea, o 2/3 dell'Ufficio di Presidenza.

In sede di prima applicazione delle presenti disposizioni statutarie, all'elezione del Presidente, del Vice Presidente e dei membri dell'Ufficio di Presidenza provvederanno i giovani che sino ad oggi hanno curato la stesura dello Statuto e del Regolamento della Consulta Giovanile in quanto costituenti il "Gruppo promotore", e che hanno partecipato alle molteplici riunioni tenutesi dal mese di gennaio del corrente anno: coloro i quali saranno eletti alle cariche di Presidente, Vice Presidente e membri dell'Ufficio di Presidenza dal predetto "Gruppo promotore" della Consulta Giovanile, rimarranno in carica un solo anno.

ART. 6 **Presidente e Vice Presidente**

Fatto salvo quanto previsto dall'ultimo capoverso del precedente articolo, il Presidente della Consulta Giovanile e il Vice Presidente, vengono eletti dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti.

Il Presidente della Consulta:

- rappresenta la Consulta di fronte agli organi comunali;
- partecipa, su invito, alle sedute del Consiglio Comunale per illustrare le proposte e programmi redatti e fornire le informazioni richieste;
- presiede l'Assemblea e garantisce il corretto svolgimento delle sue adunanze;
- trasmette al Consiglio Comunale, in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, una relazione preventiva ed una consuntiva dell'attività dell'anno di riferimento;
- compila ed aggiorna l'elenco dei nominativi dei membri della Consulta;
- tiene i verbali delle sedute della Consulta e fornisce la documentazione comunale necessaria al funzionamento della Consulta e dei suoi Organi.

In assenza del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente.

In caso di assenza del Vice Presidente, il Presidente provvederà a nominare chi ne faccia le funzioni.

Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica 2 anni e possono essere rieletti per un massimo di due mandati.

ART. 7 **Mozione di sfiducia e allontanamento dei componenti dell'Ufficio di Presidenza**

Il membro dell’Ufficio di Presidenza che si assenta ingiustificatamente per tre riunioni consecutive decade, di diritto, dall’incarico e si procederà alla sostituzione tramite nuove elezioni.

I membri della Consulta che individuassero nei componenti dell’Ufficio di Presidenza comportamenti non conformi al presente Statuto o che non fossero soddisfatti del suo operato, hanno facoltà di presentare mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia è ammissibile solo se presentata da almeno 1/3 dei membri della Consulta Giovanile riuniti in assemblea o dai 3/4 dei componenti l’Ufficio di Presidenza. La mozione sarà accolta se avrà i voti della maggioranza assoluta dei membri dell’Assemblea. In questo caso il Presidente o Vice Presidente dichiara decaduto uno dei membri sopra indicato e provvederà ad indire una nuova elezione.

Nell’eventualità che Presidente e Vice Presidente si trovassero nella condizione di non poter adempire ai propri compiti, per sfiducia o dimissioni, il loro ruolo verrà ricoperto dal delegato alle politiche giovanili, fino ad elezione del nuovo Presidente e Vice Presidente.

ART. 8 **Il Segretario**

Il Segretario viene nominato dai membri dell’Ufficio di Presidenza.

Il Segretario redige un verbale per ogni incontro riportando le presenze ed i contenuti discussi, che dovrà essere approvato nella seduta successiva.

Convoca sulla base delle indicazioni ricevute dal Presidente l’Ufficio di Presidenza e l’Assemblea.

In caso di assenza nel corso delle riunioni, il Segretario è sostituito da un membro scelto dal Presidente.

ART. 9 **Le Commissioni di Lavoro**

Le Commissioni di Lavoro sono presiedute da uno dei membri dell’Ufficio di Presidenza; si possono istituire più Commissioni. Ogni Commissione è composta da un numero variabile in funzione della mole di lavoro e degli obiettivi prefissati. Ogni membro dell’Assemblea può partecipare a più Commissioni. Nell’ambito dell’espletamento degli incarichi e delle finalità preposte, ai lavori delle Commissioni possono essere coinvolte figure anche esterne alla Consulta, per le quali non è previsto il rispetto del limite di età di cui all’art. 5: dette figure saranno individuate dai componenti dell’Ufficio di Presidenza con votazione a maggioranza assoluta. Tali soggetti perdono il diritto a partecipare alla Commissione o con lo scioglimento della Commissione stessa o attraverso una delibera dell’Ufficio di Presidenza. Lo scioglimento della Commissione può avvenire o per il raggiungimento degli obiettivi preposti o per l’inefficienza della stessa, ma sempre attraverso una delibera dell’Ufficio di Presidenza. Le Commissioni sono convocate dal Presidente delle stesse tutte le volte che lo ritiene necessario.

ART. 10 **Convocazione dell’Assemblea**

L’Assemblea si riunisce di regola, in seduta ordinaria, almeno quattro volte l’anno, secondo una programmazione trimestrale ed in via straordinaria ogni qualvolta se ne rilevi la necessità. La convocazione dell’Assemblea viene fatta dal Presidente della stessa:

- di propria iniziativa
- su richiesta di uno dei membri dell’ufficio di Presidenza
- su richiesta della maggioranza dei componenti l’Assemblea.

L’Ufficio di Presidenza può invitare ai propri lavori, di volta in volta e sulla base dei temi da trattare, esperti o rappresentanti di Enti ed associazioni, Sindaco, Consiglieri Comunali, Funzionari Comunali, i quali parteciperanno senza diritto di voto.

ART. 11 **Modificazioni dello Statuto**

Lo Statuto può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione. La Consulta Giovanile può proporre al Consiglio Comunale la modifica o commi dello Statuto, con deliberazione approvata da 2/3 dei componenti dell’Assemblea.

ART. 12 **Attribuzione del voto**

Le votazioni avvengono per alzata di mano degli aventi diritto al voto, con controprova, salvo che uno dei presenti non richieda lo scrutinio segreto.

Ogni Associazione aderente alla Consulta Giovanile deve delegare, per iscritto, un rappresentante effettivo ed uno supplente. La delega deve essere indirizzata all’Ufficio di Presidenza della Consulta. Ogni Associazione può, in ogni momento, sostituire il proprio rappresentante purché informi la Consulta stessa, nei modi di cui sopra. Le proposte e le osservazioni della Consulta, qualora non sia possibile raggiungere l’unanimità, dovranno rispecchiare le diverse posizioni espresse dalle Associazioni aderenti alla Consulta, che in ogni caso decide a maggioranza.

All’inizio di ogni riunione della Consulta viene messo a disposizione il verbale della seduta precedente, per l’approvazione. Al termine di ogni riunione la Consulta può proporre data ed argomenti da inserire all’ordine del giorno della seduta successiva.

ART. 13 **Validità delle sedute e delle deliberazioni**

Le sedute dell’Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea. In seconda convocazione, che può avvenire nella mezz’ora successiva, la seduta è valida se è presente almeno 1/3 dei componenti l’Assemblea. Le sedute dell’Ufficio di Presidenza sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente che ha la facoltà di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva. Le deliberazioni della Consulta Giovanile non sono vincolanti per il Consiglio Comunale.

ART. 14 **Sede**

La sede della Consulta Giovanile sarà individuata dalla Giunta Comunale.

ART. 15 **Mezzi**

La Consulta Giovanile per il suo funzionamento amministrativo e per l’espletamento delle ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, potrà avvalersi del supporto e della collaborazione dei competenti uffici comunali, compatibilmente con l’espletamento delle normali attività d’ufficio.

ART. 16 **Diritti e doveri dei membri**

Tutti i partecipanti all’Assemblea hanno le stesse facoltà, poteri, diritti ed obblighi.

L’adesione alla Consulta Giovanile comporta l’obbligo all’aderente di:

- osservare lo Statuto, nonché le deliberazioni e gli orientamenti che saranno adottati dai competenti organi;
- contribuire al perseguitamento degli scopi della Consulta Giovanile partecipando ai lavori della stessa nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dall'Ufficio di Presidenza;
- partecipare agli incontri stabiliti.

I membri hanno diritto di:

- prendere parte a tutte le manifestazioni e attività organizzate dalla Consulta Giovanile, rispettando le norme previste;
- prendere visione dei registri e dei verbali delle assemblee, dell'Ufficio di Presidenza facendone richiesta al Presidente.

ART. 17

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le Leggi, le Normative ed i Regolamenti vigenti.

REGOLAMENTO

ART. 1

La Consulta è aperta a tutti i giovani monteprandonesi che si riconoscono nelle finalità espresse dallo Statuto.

ART. 2

La Consulta si riunisce periodicamente, almeno quattro volte l'anno secondo le modalità previste dall'art. 10 dello Statuto. Il Presidente cura la convocazione che deve essere comunicata ai membri della Consulta con almeno 8 gg. di anticipo con le seguenti modalità: attraverso posta elettronica con relativa notifica di lettura o tramite messaggio telefonico (sms). La convocazione in via straordinaria dell'Assemblea è convocata con le medesime modalità con almeno 48 ore di anticipo.

ART. 3

Membri di diritto della Consulta, non aventi diritto di voto, sono il Sindaco o suo delegato e il delegato alle politiche giovanili.

ART. 4

L'Assemblea della Consulta elegge l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, un Vice Presidente e un Segretario: L'ufficio di Presidenza dura in carica 2 anni ed è l'organo esecutivo della Consulta che può esprimere pareri e formulare raccomandazioni all'Assemblea.

ART.5

Il Presidente, il Vice Presidente e i membri dell'Ufficio di Presidenza sono eletti dall'Assemblea, a scrutinio segreto. Ogni membro dell'Assemblea deve dare la propria disponibilità tre giorni antecedenti la convocazione per la elezione come candidato Presidente e/o come membro dell'Ufficio di Presidenza.

La scheda per la elezione reca i nomi dei candidati che si sono resi disponibili come Presidente e come membro. L'elettore può votare tracciando un segno sia su un candidato a Presidente che su un candidato a membro.

Risulterà eletto Presidente chi avrà più voti e Vice Presidente il secondo arrivato. Verranno eletti membri della Presidenza chi avrà avuto più voti tra i candidati a membro.

ART. 6

La Consulta relaziona direttamente al Consiglio Comunale almeno due volte all'anno (in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e ogni qualvolta che si dibattono questioni inerenti tematiche giovanili sulle quali si richiede un parere) presentando osservazioni, proposte o altro.

ART. 7

All'inizio di ogni riunione della Consulta sarà data lettura del verbale della seduta precedente per la sua approvazione: al termine di ogni riunione la Consulta può concordare la data e l'ordine del giorno della seduta successiva.

ART. 8

Le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento della Consulta Giovanile possono essere adottate dalla rispettiva Assemblea mediante approvazione da parte dei 2/3 dei membri.

Le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento devono essere presentate al Sindaco e trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale.

ART. 9

I giovani che desiderano divenire membri della Consulta devono farne richiesta scritta al Presidente o suo delegato. L’Ufficio di Presidenza, verificati i requisiti, ne delibera l’accettazione. Il nuovo membro entrerà a far parte dell’Assemblea nella seduta successiva all’approvazione della richiesta.

ART. 10

La Consulta ha la sede presso i locali messi a disposizione dall’Amministrazione. Il servizio di segreteria della Consulta ha, tra gli altri, i seguenti compiti:

- compilare ed aggiornare l’elenco dei nominativi dei membri della Consulta;
- curare la convocazione della Consulta secondo le modalità espresse nell’art. 2 del presente Regolamento;
- tenere i verbali delle sedute dell’Assemblea, dell’Ufficio di Presidenza e di eventuali Commissioni di lavoro;
- fornire la documentazione comunale necessaria al funzionamento della Consulta Giovanile e dei suoi organi.